

Disposizioni in merito al ricorso alla erogazione della formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona - Percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di un certificato di competenze

Attività Autorizzata non finanziata

Premessa

Le disposizioni regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015:

- prevedono che l'attività di **aula** possa essere svolta anche con modalità virtuali purché sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti nonché la simultaneità della lezione stessa;
- definiscono la **FAD/e-learning** quale "modello formativo interattivo nel quale operi una piattaforma informatica" intesa come "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consenta di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale" ovvero unicamente la formazione a distanza asincrona.

Le disposizioni prevedono pertanto le due distinte modalità di erogazione a distanza supportata dalle tecnologie digitali ovvero l'erogazione a distanza sincrona e asincrona.

Le presenti disposizioni definiscono i limiti del ricorso a tale modalità nonché le specifiche che i soggetti attuatori dovranno garantire nelle fasi di progettazione, pubblicizzazione e documentazione delle attività.

Limiti al ricorso alla formazione erogata a distanza in modalità sincrona e asincrona

I percorsi formativi aventi riferimento al sistema regionale delle qualifiche (SRQ) e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione (SRFC) finalizzati al rilascio di un certificato di qualifica o di un certificato di competenze potranno essere realizzati ricorrendo alle modalità di formazione a distanza nel limite massimo del 50% del monte ore teorico di cui al massimo il 10% in modalità asincrona.

In funzione di tale distinzione, e di quanto previsto dal sistema informativo SIFER, le Operazioni candidate, e i singoli Progetti corsuali, dovranno specificare, laddove si intenda ricorrere alla **formazione a distanza in modalità asincrona** supportata da piattaforma informatica, il numero di ore con riferimento ai singoli moduli nel rispetto del massimale pari al 10% del monte ore teorico.

In corso di realizzazione per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del monte ore indicato nel Progetto candidato, nonché per la eventuale previsione di ricorso a tale modalità laddove

inizialmente non previsto, dovrà essere preventivamente inviata richiesta di autorizzazione al Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro.

Le ore teoriche erogabili **a distanza in modalità sincrona non** sono da quantificare nel sistema informativo SIFER in sede di candidatura in quanto rientrano nelle ore "aula".

In fase di candidatura, nella parte descrittiva del progetto riguardante le metodologie didattiche occorrerà specificare a quali modalità si intende fare ricorso ovvero:

- per la FAD/e-learning asincrona il descrittivo della piattaforma utilizzate, le modalità con le quali le stesse tracciano e documentano l'attività e le modalità di tutoraggio;
- per la formazione teorica sincrona le specifiche ed in particolare l'evidenza che le stesse saranno debitamente tracciate e documentate.

A tutela dei partecipanti e per garantire l'effettiva possibilità di fruire dell'intero percorso, in fase di pubblicizzazione, dovrà essere fornita adeguata informazione sul ricorso alla formazione a distanza nelle due modalità.

I Soggetti attuatori sono responsabili nella fase di erogazione e di pubblicizzazione di quanto sopra e in sede di candidatura dovranno esplicitare:

- l'impegno a garantire il rispetto dei massimali di erogazione a distanza sincrona e asincrona;
- l'impegno a dare preventiva comunicazione ai potenziali beneficiari sull'eventuale ricorso a tale modalità.

Documentazione delle attività di formazione a distanza asincrona

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1298/15 la registrazione delle ore realizzata con il ricorso a piattaforme per la **formazione a distanza asincrona**, dovrà essere tracciata utilizzando "schede individuali" vidimate, da compilare a cura del partecipante e validate dal tutor/coordinatore dell'attività. La reportistica prodotta dalla piattaforma informatica che documenti i collegamenti effettuati unitamente al tracciato analitico generato dal sistema telematico di tutoring, debitamente validato dal partecipante e dal tutor/coordinatore dell'attività dovrà essere conservata agli atti unitamente alla scheda individuale.

Documentazione delle attività di formazione a distanza sincrona

In corso di realizzazione, la formazione erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere tracciata e sottoscritta dal docente/coordinatore sul registro vidimato attestante le attività e i collegamenti effettuati, come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale e tenuta agli atti quale parte

integrante del registro. Nel caso in cui un partecipante sia collegato con indirizzi diversi, per garantire una corretta informazione relativamente alla corrispondenza tra partecipanti e relativi account, il Soggetto Attuatore dovrà conservare i relativi nick-name allegandoli ai rispettivi registri, disponibili per le eventuali verifiche da parte dei Servizi competenti.

Si specifica, inoltre, che non è necessaria preventiva autorizzazione e neppure una apposita comunicazione ma risulta sufficiente tracciare e documentare le attività così come previsto dalle disposizioni vigenti. In particolare, nei casi di attività svolte in remoto dovrà essere inserito nel sistema informativo SIFER la dicitura "videoconferenza" in corrispondenza della sede (sezione calendario).

Si precisa infine che la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si dovranno effettuare obbligatoriamente **in presenza**.